

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 650

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAISSAN, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DE  
BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PECORARO  
SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Modifica dell'articolo 85 della Costituzione

*Presentata l'8 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'XI Legislatura si apre con l'elezione del Presidente della Repubblica, uno dei momenti più significativi della nostra vita istituzionale. Qualsiasi ne possa essere l'esito (questa proposta di legge di revisione della Costituzione e la presente relazione sono state volutamente redatte ancor prima di conoscere le candidature e la maggioranza politica che porterà all'elezione del nuovo Capo dello Stato), il Parlamento ha a sua disposizione un tempo assai limitato per modificare il dettato costituzionale in ordine alla figura del Presidente della Repubblica. Ogni intervento nel pieno del mandato, infatti, suonerebbe come giudizio, sanzione o esaltazione (a seconda delle modifiche proposte) del titolare *pro tempore*. È dunque più che opportuno di-

battere e deliberare — su tale materia — nella primissima fase del settennato che si sta per aprire, in modo che le scelte appaiano svincolate da valutazioni contingenti ed assumano il valore di interventi miranti a offrire maggiori garanzie e maggiore pulizia e trasparenza al gioco politico-istituzionale.

Viene qui proposta la riduzione del mandato presidenziale da sette a cinque anni. Una proposta controcorrente rispetto ai lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, dove è stata confermata la validità della durata settennale, e rispetto anche al disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dai senatori Mancino, Fabbri, Cariglia e Malagodi e votato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali, che prevedeva

anch'esso la conferma del settennato, con l'introduzione della clausola della non rieleggibilità e della conseguente abolizione del cosiddetto « semestre bianco ».

La nostra proposta di legge è radicalmente diversa: riduzione a cinque anni del mandato, possibilità di una (e una sola) rielezione, conferma del « semestre bianco ».

La durata settennale risulta ormai abnorme. Non più garanzia di continuità del delicatissimo ufficio presidenziale, ma incentivo a possibili degenerazioni. L'esperienza anche recente ce ne offre più di una controprova. Nella politica, come nella vita istituzionale, i tempi del cambiamento si sono accelerati. I ritmi di quella sorta di « cicli fisiologici » di cui è fatta la vita di un Paese hanno cadenze sempre più frenetiche. Sette anni equivalgono oggi a un'eternità rispetto ai tempi politici del dopoguerra. Ciò determina, come si è potuto constatare, un'influenza nefasta su coloro che, eletti a una carica in base a un determinato contesto politico, si ritrovano ad operare in una situazione tutt'affatto mutata. La sensazione di essere dei « sopravvissuti », o degli *zombi*, può indurre a comportamenti miranti o a frenare la storia o ad accelerarla, per inseguire una rilegittimazione politica, insomma per non apparire in *prorogatio* rispetto a una scadenza politica del mandato maturata prima della sua scadenza formale.

Un Presidente della Repubblica collocato sul vuoto politico sarà tentato di costituirsi come potere politico autonomo e come protagonista diretto della dialettica politica, instaurando rapporti stretti e

non necessariamente limpidi con settori dello Stato (forze armate, servizi segreti, settori della magistratura) e ricercando un filo diretto con l'opinione pubblica (intesa, con concezione plebiscitaria, come riparatrice rispetto a un Parlamento e a una vita politica ritenuti ostili al Capo dello Stato).

Se si prevede la rielezione, va mantenuto anche il divieto di sciogliere le Camere nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato, secondo l'originaria volontà del Costituente mirante a impedire che attraverso lo scioglimento il Presidente in carica possa determinare condizioni migliori per la sua rielezione.

La durata quinquennale del mandato presidenziale ci allineerebbe alla grande maggioranza dei sistemi democratici. A parte la Francia, che ha peraltro un sistema istituzionale del tutto diverso e dove pure torna spesso in discussione la riduzione della durata del mandato, gli altri sistemi vanno dai quattro ai sei anni.

Anche la questione di non accavallare la scadenza delle Camere a quella del Presidente della Repubblica non appare ostativa di una modifica che comporterebbe benefici di ben maggiore consistenza rispetto ai problemi causati da possibili « ingorghi », peraltro verificatisi, come ben sappiamo, con il sistema attualmente in vigore. E non va escluso, inoltre, che l'introduzione delle modifiche alla legge elettorale, di cui tanto si parla, non debba comportare, in cambio di una maggiore stabilità, una durata inferiore delle legislature parlamentari, che in molti Paesi è di quattro anni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. La rielezione è ammessa per non più di una volta ».